

“Decreto Liquidità”

Scheda sintetica delle misure

Il **Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020** sostiene la **liquidità** delle imprese danneggiate dall'emergenza Covid19, con:

- A. il rafforzamento dell'intervento del **Fondo di garanzia per le PMI** a sostegno di PMIⁱ e imprese fino a 499 dipendenti (art. 13, che sostituisce l'art. 49, Decreto n. 18 del 17/3/2020);
- B. un nuovo intervento di **garanzia da parte di SACE Spa** a copertura di **finanziamenti bancari** concessi alle **grandi imprese**, e alle **PMI che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia** (art. 1).

A. Fondo di Garanzia per le PMI

- garanzie a titolo gratuito, su finanziamenti bancari, fino al 31/12/2020;
- per importi fino a 5 milioni di euro;
- a imprese PMI e fino a 499 dipendenti;
- anche a imprese che presentano, alla data della richiesta, esposizioni classificate dopo il 31 gennaio 2020 come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”;
- anche a imprese ammesse, dopo il 31 dicembre 2019, a procedure di carattere non liquidatorio (concordato in continuità, accordi di ristrutturazione, piano attestato);
- sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

- 1) **garanzia 90%**, per **finanziamenti con durata fino a 6 anni** e di **importo inferiore a**:
 - il **25 % del fatturato** totale del beneficiario nel 2019,
 - *oppure* il **doppio della spesa salariale annua** dell'impresa,
 - *oppure* il **fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento** nei successivi **18 mesi** nelle PMI, e nei successivi **12 mesi** nelle imprese fino a 499 dipendenti;
- 2) **garanzia 100%** e senza valutazione da parte del Fondo, per **nuovi finanziamenti con durata fino a 6 anni** di cui **2 di preammortamento**, e di **importo inferiore a**:
 - **25 mila euro**,
 - il **25% del fatturato** dell'impresa richiedente (o dell'impresa cedente in caso di affitto/cessione di ramo d'azienda),
 - tasso d'interesse: tasso di rendimento medio dei titoli di stato maggiorato dello 0,2%;
- 3) **garanzia 100%** (90% Fondo + 10% Confidi) e senza valutazione da parte del Fondo, su **nuovi finanziamenti, fino al minor importo tra il 25% del fatturato e 800mila euro**, a imprese con **fatturato fino a 3,2 milioni** di euro;
- 4) **garanzia 80%** per operazioni finanziarie non di durata e importo sopra indicate, anche per investimenti (e per rinegoziazioni del debito purché con credito aggiuntivo di almeno il 10%).

B. Garanzia SACE

- garanzie, fino al 31/12/2020, a imprese di ogni dimensione, ma **per le PMI solo qualora abbiano esaurito la capacità di accesso al Fondo di Garanzia**;
- l'impresa beneficiaria non rientrava, al 31 dicembre 2019, tra le *imprese in difficoltà* (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione) e non risultava, al 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate;
- su **nuovi finanziamenti** bancari concessi all'impresa dopo l'entrata in vigore del decreto, di **durata non superiore a 6 anni con 2 di preammortamento**;
- **importo** del finanziamento **non superiore al maggiore** tra i seguenti valori:
 - **25% del fatturato** 2019;
 - **il doppio dei costi del personale** relativi al 2019; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018: costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività;
- garanzia pari al:
 - **90%** per imprese con **meno di 5mila dipendenti e fatturato non superiore a 1,5 miliardi** (su base consolidata), con procedura semplificata;
 - **80%** per imprese con **più di 5mila dipendenti e fatturato tra 1,5 e 5 miliardi** (su base consolidata);
 - **70%** per imprese con **fatturato superiore a 5 miliardi** (su base consolidata);
- **commissioni** annuali per il rilascio della garanzia pari a:
 - per le PMI: 0,25% dell'importo garantito il primo anno, 0,50% il secondo e terzo, 1% i restanti anni;
 - per le altre imprese: 0,50% il primo anno, 1% il secondo e terzo anno, 2% i restanti anni;
- il finanziamento garantito deve essere **destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante**, impiegati in stabilimenti e attività localizzati in Italia;
- le imprese beneficiarie della garanzia assumono l'**impegno** di:
 - **non** approvare distribuzione di **dividendi** nel 2020 (anche in ogni impresa del medesimo gruppo);
 - gestire i **livelli occupazionali** attraverso **accordi sindacali**.

ⁱ Sono definite PMI - Piccole e Medie Imprese quelle che occupano fino a 250 dipendenti, un fatturato annuo di 50 milioni di euro o un attivo in bilancio fino a 43 milioni (*Raccomandazione 2003/361/CE*).